



Firmato digitalmente da
NICOLA LAURORA
C: IT
O: DISTRETTO NOTARILE
DI ROMA:02126441001



**Notaio
Nicola Laurora**

Piazza Bologna n. 2
00162, Roma (RM)

REPERTORIO N. 879

RACCOLTA N. 576

**VERBALE DI DEPOSITO DOCUMENTO
REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventuno, il dì ventitre del mese di aprile (23 aprile 2021).

In Roma, in Piazza Bologna n. 2.

Avanti a me Dott. NICOLA LAURORA, Notaio residente in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

E' PRESENTE:

- GOVERNATORI ITALO, nato a Penna San Giovanni (MC) il 4 luglio 1948, domiciliato per la carica in Roma, ove appresso, il quale dichiara di costituirsi nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione:

"Lumbelumbe ONLUS" con sede in Roma, Via Nicola Marchese n. 10, codice fiscale 07293341009, della cui identità personale sono certo.

Premesso che:

- con verbale a rogito del Notaio Giacomo Laurora di Roma in data 19 luglio 2019, rep.n. 69.331/29.273, registrato a Roma 4 il 31 luglio 2019 al n. 25849/1T, l'associazione "Lumbelumbe ONLUS" adeguava il proprio statuto alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Codice del Terzo Settore);

- che in detto verbale, e precisamente al punto tre della delibera, veniva approvato quanto segue:

""di dare mandato al Presidente per apportare alla delibera adottata con il presente atto tutte quelle modifiche, aggiunte e soppressioni eventualmente richieste dall'Autorità Tutorie e di svolgere tutte le pratiche conseguenti in Prefettura ed in ogni altro Ufficio pubblico.""

- che la Prefettura di Roma, facendo seguito all'istanza di approvazione ed iscrizione nel Registro delle persone giuridiche delle modifiche apportate allo statuto con il citato verbale a rogito Notaio Giacomo Laurora rep. n. 69.331/29.273, con PEC del 19 aprile 2021 prot. 0143264, che si allega al presente atto sotto la lettera **"A"**, richiedeva alla associazione "Lumbelumbe ONLUS" di eliminare la disposizione prevista nell'art. 7.2 dello statuto, relativa al quorum deliberativo in caso di scioglimento, messa in liquidazione, trasformazione e scissione in quanto in contrasto con quanto stabilito nell'art. 19 comma 2 dello statuto stesso

tutto ciò presso

il comparente, al fine di adeguare lo statuto della associazione a quanto richiesto dalla Prefettura di Roma, mi chiede di ricevere in deposito lo statuto aggiornato della "Lumbelumbe ONLUS", statuto che sarà efficace subordinatamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

A tal fine mi esibisce detto statuto che consta di quindici pagine.

Aderendo alla richiesta, ritiro il documento che allego sotto la lettera **"B"**.

Le spese del presente atto sono a carico della associazione "Lumbelumbe ONLUS".

L'intervenuto mi dispensa da quanto allegato avendone piena ed esatta conoscenza.

Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni previste dall'art. 82, secondo periodo III comma, del D.Lgs. 117/2007 (esenzione da imposta di registro). Si richiede inoltre l'esenzione dall'imposta di bollo ai sensi e per gli effetti dell'art. 82 comma 5 del D.Lgs. 117/2007.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a macchina da persona fida ed a mano da me, su tre pagine di un foglio ne ho dato lettura all'intervenuto che lo conferma.

Il verbale viene sottoscritto alle ore sedici e venti minuti.

Firmato: Italo Governatori - Nicola Laurora (leggesi sigillo).

Registrato a ALBANO
LAZIALE
il 26 aprile 2021
al n. 7862
serie 1T



ALLEGATO "A"
al Repertorio N 849/526

Prefettura di Roma

Ufficio Territoriale del Governo

Area IV Quater - Registro Persone Giuridiche

Roma, 19.04.2021

Si prega di rispondere
utilizzando l'indirizzo PEC in
calce e indicando il numero di
protocollo.

Al Presidente dell'Associazione
Lumbe Lumbe ONLUS
pec@pec.lumbelumbe.org

Oggetto: Associazione Lumbe Lumbe Onlus - approvazione ed iscrizione modifiche statutarie nel Registro persone giuridiche, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361.

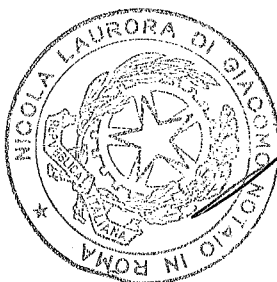
Si fa riferimento all'istanza con la quale la S.V., in qualità di legale rappresentante dell'Associazione "Lumbe lumbe ONLUS", ha chiesto l'approvazione e iscrizione nel Registro delle persone giuridiche delle modifiche apportate allo statuto dell'Associazione medesima, di cui al verbale del 19 luglio 2019, rep. n. 69.331 racc. n. 29.273, redatto dal dr. Giacomo Laurora, notaio in Roma.

Al riguardo si rileva un'apparente incongruenza tra quanto indicato dall'art. 7.2 dello statuto di cui all'allegato A del verbale in questione, in particolare "La delibera di scioglimento dell'assemblea dovrà essere presa col voto almeno dei due terzi dei soci aventi diritto al voto", rispetto a quanto indicato dall'art. 19, comma 2, in cui è richiesto, diversamente, il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati per lo scioglimento dell'associazione.

Pertanto, al fine dell'approvazione delle modifiche in argomento, si richiede di eliminare dallo statuto proposto la disposizione di cui all'art. 7.2 sopra menzionata.

Si resta in attesa di cortese riscontro.

Il Dirigente
(Suppa)



Via Stendhal, 1 - Tel. 0667295111/10

protocollo.prefrm@pec.interno.it

Competenze: Fondazioni, Associazioni, Enti di Culto

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

"LumbeLumbe ETS - APS"

Art. 1) COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE

E' costituita, nel 2002, l'Associazione LumbeLumbe, riconosciuta come O.N.L.U.S. ai sensi dell'art. 11, 1° comma, del D.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 al prot. n. AC/cf/68203 del 7 luglio 2003. L'Associazione ha conseguito l'idoneità del Ministero degli Affari Esteri come ONG, ai sensi della legge 49/87 con decreto n. 4368/0 del 24/12/2012 ed ha mantenuto tale idoneità ai sensi della legge 125/2014.

L'Associazione si configura anche come Associazione di Promozione Sociale (APS).

L'Associazione è conforme al Decreto Legislativo n° 117 del 3 luglio 2017 e alle successive integrazioni e modifiche, in seguito denominato "Codice del Terzo Settore" (CTS), nell'ambito degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Una volta perfezionata l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) verrà definita con l'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) e APS (Associazione di Promozione Sociale).

Gli acronimi ETS - APS dovranno essere inseriti nella denominazione dell'Associazione ed acquisteranno efficacia solo dopo l'iscrizione al RUNTS. La denominazione definitiva sarà quindi LumbeLumbe ETS - APS

Art. 2) SEDE

La sede di LumbeLumbe è Roma e il trasferimento della sede legale e/o della sede operativa, deliberato dall'Assemblea dei soci, non comporta modifica statutaria. L'Associazione può istituire sedi distaccate, sia in Italia che in altre nazioni, con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. La delibera dovrà anche prevedere il grado di autonomia amministrativa ed organizzativa della sede.

Art. 3) SCOPI E FINALITA'

Il Motto dell'Associazione è, fin dal 2002 anno della sua costituzione, "La gioia di incontrarsi" e vuole:

- a) sollecitare tutti coloro che sono connessi direttamente o indirettamente (soci, simpatizzanti e sostenitori), con l'Associazione a riconoscere "l'altro" come ricchezza ed opportunità anche se di idee, cultura, genere, popolo e provenienza diverse;
- b) affascinare le persone sul fatto che l'incontro con "l'altro" è gioia se, al centro della propria vita, c'è la solidarietà;
- c) mettere in risalto che la pace è obiettivo irrinunciabile per lo sviluppo umano;

L'associazione adotterà una specifica struttura organizzativa conforme alle leggi in vigore.

L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi, in modo prevalente, dell'attività di volontariato dei propri associati. Il suo ordinamento interno è ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

L'Associazione si propone inoltre di promuovere la consapevolezza sui temi dell'interdipendenza, l'integrazione fra popoli con tutti i possibili mezzi di informazione, quali la televisione, la radio, la stampa, internet e tutte le sue piattaforme di comunicazione organizzando anche convegni, gruppi di studio, seminari, conferenze e forum ed attività di intrattenimento finalizzate alla sensibilizzazione ed a propagare lo spirito di aiuto reciproco prestando particolare attenzione verso le persone, le comunità e le popolazioni povere, emarginate, con minori opportunità, colpite da emergenze naturali, sanitarie e sociali in genere.

Art. 4) ATTIVITA'

Per la realizzazione degli scopi e finalità di cui all'art. 3 l'Associazione eserciterà le seguenti attività di interesse generale, di seguito richiamate con le corrispondenti lettere dell'art. 5, comma 1, del CTS (art. 5 del Codice del Terzo Settore relativo ai punti d, i, l, n, o, r, u, v,w):

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003., n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014 n. 125 e successive modificazioni;

o) attività commerciali, produttive, di educazione ed informazione, di promozione, di rappresentanza di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'art. 2 legge 18/08/2015 n. 141 e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166 e successive modificazioni, o erogazione di

denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità e della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;

w) promozione della tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione della pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Per la realizzazione delle suindicate attività di interesse generale l'Associazione potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attuare:

- a) programmi di Cooperazione a breve e medio termine;
- b) selezione, formazione ed impiego dei volontari in servizio civile;
- c) sensibilizzazione e formazione dei propri associati e dei cittadini;
- d) informazione ed editoria con tutti gli strumenti previsti dalla tecnologia, normativa di settore e prassi non in contrasto con le leggi;
- e) educazione allo sviluppo;
- f) progetti per lo sviluppo agricolo, sostegno agli agricoltori, recupero del territorio, sicurezza alimentare, tutela della biodiversità;
- g) progetti per la tutela e promozione dell'infanzia a rischio e minori svantaggiati come case di accoglienza, formazione scolastica, professionale ed avviamento al lavoro
- h) svolgere attività di utilità sociale a favore di associati o terzi.

L'Associazione può anche esercitare:

a) a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, altre attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, deliberate dal proprio Consiglio Direttivo, nel quadro dei criteri e dei limiti definiti da apposito decreto ministeriale.

b) a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà realizzare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Le attività dell'associazione e le sue finalità sono ispirate ai principi di pari opportunità tra i generi e rispettose dei diritti inviolabili della persona. Per lo svolgimento delle attività sarà elaborata e deliberata una specifica struttura organizzativa conforme alla legge in vigore.

Art. 5) SOCI

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore, senza scopo di lucro, che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, senza limitazioni riferite alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura. Qualora ad aderire siano altri enti del Terzo Settore, il loro statuto deve prevedere l'assenza del fine di lucro e il reinvestimento degli avanzi solo a fini statutari.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda d'ammissione scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di Amministrazione, che si identifica con il Consiglio Direttivo, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, comunicarlo all'interessato con la relativa motivazione; in tal caso l'interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto, proporre istanza all'Assemblea dei soci.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5.3 nono sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio; i soci devono:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazione ed avendone facoltà di verifica, nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dall'Associazione;
- b) concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- c) prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, partecipare alle assemblee con diritto di voto, prendere visione dei bilanci e consultare i libri sociali; la richiesta di consultazione dei Libri Sociali deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo il quale, entro 60 giorni, dovrà indicare la data e il luogo in cui saranno messi a disposizione per la visione.

Art. 5.1) Procedure per l'ammissione a soci

Per essere ammessi a socio occorre che venga presentata apposita domanda sul modulo predisposto dalla Associazione, che verrà esaminata dal Consiglio Direttivo, valutata e deliberata l'accettazione o meno. La deliberazione è comunicata al nuovo aderente e annotata nel libro dei soci.

Avverso l'eventuale rigetto della domanda, che deve essere motivato e comunicato all'interessato entro sessanta giorni, è ammesso il ricorso all'Assemblea, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione relativa al rigetto. L'Assemblea si pronuncerà in occasione della successiva convocazione. In ogni caso è esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

Art. 5.2) Obblighi dei Soci

I soci hanno l'obbligo di:

- osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- provvedere al pagamento, nei termini stabiliti dall'Assemblea, della quota associativa, che è intrasmissibile e non rivalutabile e, in nessun caso, può essere restituita.

I soci si impegnano a mettere a disposizione dell'Associazione, in spirito di servizio e di condivisione, secondo le proprie competenze e capacità, quanto è necessario alla vita e all'attività dell'Associazione medesima.

I soci debbono essere elementi propulsivi per il conseguimento dei fini dell'Associazione e debbono mantenere un comportamento, verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'Associazione, animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede. L'affiliazione si intende tacitamente rinnovata annualmente.

Art. 5.3) Cessazione e sospensione della qualifica di Socio

La qualità di socio è intrasmissibile.

Il rapporto associativo cessa per le seguenti cause:

- a) decesso del socio;
- b) recesso che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- c) scioglimento dell'Associazione;
- d) espulsione da parte del Consiglio Direttivo per inattività prolungata o non giustificata, per comportamento non conforme alle direttive e/o contrario agli interessi della Associazione, perdita dei requisiti prescritti per l'ammissione a socio;
- e) esclusione conseguente alla mancata ottemperanza alle disposizioni dello Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- f) decadenza per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annua trascorsi i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, dopo il sollecito di messa in regola;
- g) conflitto di interessi con quelli dell'Associazione.

Il Socio che contravviene gravemente agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dai regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità alla Associazione, può essere escluso, anche temporaneamente, dalla stessa mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

La delibera di esclusione dovrà essere consegnata direttamente al socio che potrà presentare le proprie controdeduzioni, in caso di impossibilità la delibera sarà inviata con raccomandata con R/R.

Il Socio può sempre recedere dalla Associazione.

Chi intende recedere dalla Associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente al socio.

La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purché sia inviata almeno 3 (tre) mesi prima.

I diritti di partecipazione alla Associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

I Soci che comunque abbiano cessato di appartenere alla Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. L'ignoranza dei regolamenti e di tutte le altre norme emanate dagli organi competenti non può essere invocata

Art. 6) ORGANI SOCIALI

Gli organi sociali della Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente;
- c) il Vicepresidente
- d) il Consiglio Direttivo;
- e) l'Organo di Controllo (al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS che ne stabilisce l'obbligatorietà), il Revisore Legale dei Conti o Società di Revisione.

Art. 7) ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti i soci in regola con il versamento delle quote dell'anno precedente.

La convocazione dell'Assemblea degli Soci deve avvenire per avviso scritto, anche a mezzo posta elettronica, con la precisazione dell'ordine del giorno, secondo modalità atte a garantirne idonea pubblicità almeno 10 (dieci) giorni prima della data stabilita. Nella convocazione deve essere specificata anche la data e l'ora della seconda convocazione da tenersi almeno un'ora dopo la prima.

L'Assemblea dei Soci si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 7.1) Assemblea ordinaria

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) elegge e revoca il Presidente, Vicepresidente e i componenti del Consiglio Direttivo tra i suoi Associati;
- b) approva il bilancio di esercizio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale (art.13 del CTS); il bilancio di esercizio dovrà contenere evidenza del

carattere secondario e strumentale delle attività diverse (art.6-7 del CTS) da quelle di interesse generale;

c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

d) delibera, nei casi in cui si rendesse necessaria (per decesso, dimissioni o revoca), la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, attingendo alla graduatoria dei non eletti. In caso di mancanza o di esaurimento dell'elenco dei non eletti o di loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione;

e) nomina e revoca l'organo di controllo, stabilendo l'eventuale compenso nel caso sia soggetto esterno all'Associazione;

f) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;

g) approva un eventuale regolamento interno;

h) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

i) delibera sulla quota associativa annuale;

j) delibera sul trasferimento della sede legale e/o della sede operativa dell'Associazione;

k) delibera sulla costituzione di sedi distaccate o di gruppi locali;

l) delibera sui ricorsi, nei casi di rigetto della domanda di ammissione di nuovi soci e nei casi di esclusione e di decadenza dei soci.

m) discute e delibera sul programma e sull'attività dell'Associazione, sugli indirizzi generali della progettualità sugli altri argomenti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'assemblea ordinaria si considera valida se sono presenti la metà più uno degli aventi diritto al voto in prima convocazione e con qualunque numero di presenti in seconda convocazione che deve essere indetta almeno due ore dopo la prima. Le delibere sono approvate con maggioranza assoluta dei votanti (presenti o rappresentati).

Art. 7.2) Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera su:

a) modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto;

b) scioglimento, trasformazione, fusione, scissione e la messa in liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo.

L'assemblea straordinaria, per le materie di cui alla precedente lettera a) di cui innanzi, è ritenuta valida con la presenza di almeno 3/4 di tutti i soci aventi diritto al voto e le delibere saranno ritenute valide con voto a maggioranza assoluta.

Per le materie di cui alla lettera b) di cui innanzi, occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 7.3) Avanti diritto e procedure assembleari

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro dei Soci.

Ciascun Socio presente o rappresentato esprime un voto.

Ciascun Socio può farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 (tre) soci compreso se stesso.

Con l'indizione dell'assemblea elettiva il Consiglio Direttivo nominerà i componenti della commissione per la verifica delle candidature, che sarà composta da 3 (tre) membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

L'assemblea è retta dal Presidente della Associazione o da persona da questi indicata o, in alternativa, dal Vice Presidente o dal consigliere con maggiori anni di appartenenza all'Associazione.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta, salvo che l'assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione. Negli altri casi, salvo diverso avviso dell'assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

L'assemblea elettiva, su proposta del Presidente uscente o di chi ne fa le veci, elegge il presidente dell'assemblea e poi gli scrutatori. I componenti del Consiglio Direttivo uscente non possono essere portatori di deleghe.

Sarà comunque compito del Consiglio Direttivo stilare il regolamento elettorale.

Per particolari esigenze il Consiglio Direttivo potrà prevedere, a suo insindacabile giudizio, che l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, possa svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, che siano audio o audio-video collegati fra loro, a condizione che sia rispettato il metodo collegiale e che:

- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di garantire il corretto svolgimento dei lavori;
- b) sia consentito al presidente dell'assemblea e al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio o audio-video collegati.

Il presidente dell'assemblea e il soggetto verbalizzante devono trovarsi contemporaneamente presso il medesimo luogo; in detto luogo si intende tenuta l'assemblea.

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il presidente dell'assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio o audio-video collegati. Analoga facoltà è attribuita al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.

Art. 7.4) Regolamento assemblee

- a) Partecipazioni senza diritto di voto: possono partecipare senza diritto di voto e di parola tutti coloro che il Presidente o il Consiglio Direttivo ritenga opportuno invitare.
- b) Scrutatori: il presidente dell'assemblea deciderà il numero degli scrutatori che verranno nominati dall'assemblea.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto da un componente dell'Assemblea appositamente nominato e viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Il verbale è conservato a cura del Presidente nella sede dell'Associazione e può essere liberamente consultato dagli aderenti.

Art. 8) PRESIDENTE

Il Presidente dirige la Associazione e ne è il legale rappresentante, resta in carica 4 (quattro) anni e può essere rieletto. Il Presidente è eletto dall'Assemblea e deve essere scelto in base ai requisiti previsti dall'art. 2382 del Codice Civile.

Il Presidente rappresenta l'Associazione, stipula le convenzioni, i contratti e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l'Associazione. Il presidente, in qualità di rappresentante legale dell'Associazione, ha il potere di aprire conti correnti bancari e postali e disporre su quelli e su questi tutte le operazioni previste emettendo, girando e trasferendo assegni a valere sul conto comune. In sede di riunione del Consiglio Direttivo, nel corso del quale viene presentato il bilancio annuale, il presidente dovrà presentare, contestualmente, una breve relazione motivazionale sulla apertura e chiusura di conti correnti bancari o postali per i quali il Consiglio direttivo dovrà esprimere il proprio parere e presentare la relazione definitiva nel corso dell'Assemblea ordinaria per l'esame del bilancio, la quale dovrà esprimere il proprio parere vincolante.

Il Presidente inoltre:

- a) convoca le assemblee, ordinarie e straordinarie, e le presiede;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo, dirigendone i lavori;
- c) sovrintende al regolare funzionamento delle attività e le coordina;
- d) autorizza le spese deliberate dal Consiglio Direttivo e vista i verbali, firma i regolamenti della Associazione e svolge tutti i compiti demandatigli dal presente Statuto e dai regolamenti federali;
- e) sottopone all'assemblea una relazione tecnico-morale;
- f) adotta, nei casi di urgenza, i necessari provvedimenti, sentito anche informalmente il parere del Consiglio direttivo, che le ratifica alla prima riunione ;
- g) porta a compimento, per delega del Consiglio Direttivo, compiti ai quali è stato specificatamente delegato.

Art. 9) VICEPRESIDENTE

Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea.

In assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci assumendone tutte le competenze. Svolge attività specifiche del Presidente, in caso di formale delega scritta.

Art. 10) CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo eletto tra i soci, composto dal Presidente e da almeno 2 (due) consiglieri.

Esso elegge il Segretario il quale dà esecuzione alle delibere e redige i verbali delle riunioni ma, qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, non può disporre di voto in seno al Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei componenti; in questa seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. La convocazione deve essere inoltrata in forma telematica, con 7 giorni di anticipo e deve contenere il luogo, la data, l'ora della seduta e l'ordine del giorno; in difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio stesso.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) delibera sulle domande di ammissione o di dimissioni dei soci anche prendendo atto dell'esito di ricorso all'assemblea;
- b) redigere il bilancio consuntivo e preventivo e l'eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea (il bilancio di esercizio dovrà contenere annotazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale previste dall'art. 6 e 7 del Codice del Terzo Settore);
- c) curare tutti gli adempimenti connessi all'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale;
- d) deliberare sulla esclusione degli associati;
- e) curare gli affari di ordine amministrativo;
- f) deliberare l'eventuale compenso per la carica di Presidente e gli eventuali rimborsi forfettari ai membri del Consiglio Direttivo nei limiti dell'art. 8 comma 3 lettera a) e dell'art. 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017;
- g) approvare il programma associativo e culturale della Associazione;
- h) stabilire le date delle assemblee ordinarie e di quelle straordinarie, quando le reputi necessarie o ne venga fatta richiesta dai soci, a mente del presente Statuto;
- i) provvedere alla compilazione dei regolamenti interni;
- j) decidere di tutte le questioni che interessino la Associazione non riservate all'Assemblea dei Soci;
- k) determinare le quote annuali dei Soci;
- l) stilare il regolamento elettorale;
- m) nominare il comitato per la verifica delle candidature;

n) decidere tutte le attività e le operazioni ritenute utili per il conseguimento dello scopo sociale.

Art. 11) ORGANO DI CONTROLLO

L'Assemblea nomina, se ricorrono le condizioni previste dall'art. 30 del CTS, un organo di controllo, collegiale o monocratico, di cui almeno un componente deve essere iscritto negli albi professionali di cui al D. Lgs. 139/2005; a questi soggetti si applicano gli art. 2397 e 2399 del Codice Civile.

Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'organo di controllo può anche essere composto da membri interni all'Associazione oltre che da esterni. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui agli art. 5, 6, 7, 8 del CTS. Esso attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari (attività, iniziative, progetti senza scopo di lucro).

L'Organo di Controllo inoltre redige un verbale per ogni adunanza, nel quale deve risultare la propria attività di controllo sull'Associazione e dove vengono riportate le relazioni ai bilanci.

Art. 12) REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS, il Consiglio Direttivo può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale o in alternativa, ai sensi dell'art.30. comma 6 del CTS, può assegnare all'Organo di controllo, collegiale o monocratico, l'esercizio della revisione legale dei conti a condizione che tutti i suoi membri siano iscritti negli albi professionali di cui al D.Lgs. 139/2005.

I membri dell'Organo di controllo o il componente monocratico saranno retribuiti solo se esterni all' Associazione, salvo quanto disposto dall'art. 34 comma 2 del CTS.

Art. 13) RIMBORSI SPESE

Il Consiglio Direttivo può stabilire un rimborso spese ai componenti degli organi della Associazione che le abbiano sopportate e un compenso ai membri del Consiglio Direttivo qualora sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale al perseguimento delle finalità della Associazione ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 117/2017.

Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute in nome e per conto della Associazione, il rimborso chilometrico secondo le tariffe ACI. Ai delegati, fiduciari e altri incaricati, la trasferta va autorizzata di volta in volta.

Art. 14) VACANZE DELLE CARICHE SOCIALI

Le vacanze dei consiglieri che nel frattempo dovessero verificarsi a qualsiasi titolo, potranno essere colmate per surroga attingendo consequenzialmente alla lista dei non eletti. In caso di mancanza dei non eletti si dovrà indire una assemblea per la nomina dei consiglieri mancanti.

La vacanza del Presidente determina la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Presidente e i membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l'ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti.

Nel caso vengano meno contemporaneamente la metà più uno dei consiglieri, il Consiglio Direttivo decade.

Art.15) VOLONTARI E LAVORATORI DIPENDENTI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono in modo non occasionale, tramite l'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, con le modalità e i limiti stabiliti dall'organo di amministrazione, i costi non documentabili potranno essere rimborsati sulla base di autocertificazioni (PdR 445/2000) nei limiti fissati dall'art.17 del CTS. Sono in ogni caso vietati rimborsi di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Associazione.

La Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del CTS.

1) Tutte le attività sono svolte dall'Associazione avvalendosi in modo prevalente dal volontariato svolto dai propri associati e dai volontari.

2) Ai volontari impiegati all'estero, nelle attività di cooperazione internazionale allo sviluppo, si applicano le modalità previste dall'art. 28, comma 2, della legge 125/214;

3) L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto utile o necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle proprie finalità.

Art. 16) PATRIMONIO E PROVENTI

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili che sono o diventeranno proprietà dell'Associazione;
- b) contributi ordinari e straordinari o da qualsiasi altra donazione, lascito, erogazione, sussidio o contributo pubblico e privato nonché da ogni altro bene pervenuto all'associazione;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

Tale patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Ai fini di cui al comma 1, in riferimento all'art 8, commi 2-3 del CTS, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

I proventi sono costituiti da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti;
- b) contributi di enti pubblici, società private o persone fisiche;
- c) incassi da eventi e manifestazioni o ad essi connessi;
- d) donazioni o lasciti testamentari;
- e) qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo
- f) rendite patrimoniali;
- g) attività "diverse" di cui all'art. 6 del codice del terzo settore
- h) attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del codice del terzo settore.

Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Tutti i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi tra gli associati, neanche in forma indiretta, ma devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 17) BILANCIO

Gli esercizi sociali si aprono il 1 Gennaio e si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno.

Entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio, ovvero nel maggior termine di 6 (sei) mesi in caso di motivate necessità, il Consiglio Direttivo sottopone all'assemblea per l'approvazione del bilancio e la relazione illustrativa.

Dal bilancio deve risultare in modo chiaro, veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria. Il bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. lgs 117/2017 il Consiglio Direttivo, redigerà il bilancio sociale e porrà in essere tutti gli adempimenti necessari.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti o consentiti dalla legge.

Art. 18) RELAZIONI CON ALTRI SOGGETTI PRIVATI E PUBBLICI

L'Associazione coopera, senza fini di lucro, con altri soggetti privati e pubblici per lo svolgimento e la realizzazione delle finalità sociali, civili, culturali e di solidarietà.

Art. 19) DURATA, SCIoglimento, LIQUIDAZIONE

La durata della Associazione è illimitata.

Lo scioglimento dell'Associazione, la devoluzione del patrimonio e la nomina dei liquidatori richiedono il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati (art. 21, comma 3 cod.civ.).

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad un altro Ente del Terzo Settore definito dall'Assemblea straordinaria, che abbia finalità analoghe a quelle dell'Associazione stessa, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro unico nazionale del Terzo settore. e, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. La richiesta del suddetto parere al predetto ufficio deve essere inoltrata, dall'Associazione, con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs. 82/2005; entro 30 giorni dalla data di ricezione l'ufficio deve rendere il suo parere, decorsi i quali esso si intende positivo. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo, compiuti in assenza o in difformità dal parere, sono nulli.

Art. 20) NORME TRANSITORIE E FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente statuto ci si dovrà riferire alle norme del Codice Civile, a quelle del Codice del Terzo Settore ed alla normativa nazionale e regionale in materia.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Roma, 23 aprile 2021

Firmato: Italo Governatori - Nicola Laurora (leggesi sigillo).

**CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ DI COPIA INFORMATICA A
ORIGINALE ANALOGICO**

**(art. 22 d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – art. 68ter, legge 16 febbraio 1913,
n. 89)**

Certifico io sottoscritto dott. Nicola Laurora, notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei distretti riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale, che la presente copia redatta su supporto informatico è conforme al documento originale analogico.

Roma, 26 aprile 2021

FIRMATO DIGITALMENTE
NOTAIO NICOLA LAURORA